

STATUTO

Polisportiva Olimpia Mosciano

Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita a Mosciano Sant'Angelo (TE) in via Umberto Terracini s.n.c. presso i locali del Palasport Comunale, l'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **“POLISPORTIVA OLIMPIA MOSCIANO Associazione Sportiva Dilettantistica”**

Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle varie attività sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alle pratiche delle varie discipline sportive nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle varie discipline.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla Legge, dal CONI e a tutte le disposizioni Statutarie delle varie Federazioni Sportive Nazionali a cui è affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
7. Attualmente l'Associazione è composta dai seguenti settori sportivi:
CALCIO – PALLAVOLO – PALLACANESTRO.
Potranno essere ulteriormente costituiti e accettati altri settori purchè non in sovrapposizione a quelli già esistenti in quanto ogni relativa disciplina dovrà essere svolta da un unico settore, adempiendo alle modalità previste nell'art.7 “Costituzione nuovo settore”.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione Soci

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel caso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Costituzione di un nuovo settore dell'Associazione

1. La costituzione o l'ingresso di un nuovo settore, subordinata alla deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, comporta che detto settore esprima immediatamente il suo rappresentante nel Consiglio Direttivo. Automaticamente è inserito nel Consiglio Direttivo un nuovo rappresentante dei Soci, e precisamente, il primo dei non eletti nell'ultima votazione dell'Assemblea dei Soci. Essendo l'Associazione una società unitaria, l'amministrazione è compito del Consiglio Direttivo. La conduzione tecnica e organizzativa è demandata ai singoli settori. La programmazione delle attività deve essere concordata con il Consiglio Direttivo nei modi stabiliti dal regolamento interno. Il Presidente può delegare al dirigente responsabile di settore la rappresentanza nei confronti della rispettiva Federazione. L'Assemblea di settore, costituita dai soci e atleti che praticano l'attività sportiva del settore elegge il proprio dirigente responsabile che sarà anche il proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Decadenza di un settore dall'Associazione

1. I settori cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - cessazione volontaria, per cessazione attività o svincolo dall'Associazione;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il settore che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale devono essere convocati tutti i soci del settore interessato, si procederà in contraddittorio con gli interessati ad una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. Il settore cessato o radiato, considerato che deve essere salvaguardata l'unità dell'Associazione e che la disciplina sportiva in causa rimane una delle attività dell'Associazione stessa, se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, lo stesso può mettere in atto tutti i mezzi che riterrà più opportuni per ricomporre il settore in questione.

Art. 9 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - L'Assemblea generale dei Soci
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Direttivo

Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla Legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 11 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea – Deliberazioni

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 13 – Convocazione – Procedure Assembleari

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, Telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario due scrutatori.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo della Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci e il dirigente responsabile di ogni settore. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti dagli Organi delle Federazioni Nazionali superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 15 – Dimissioni

1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 – Convocazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 - deliberare in merito alla costituzione o accettazione di ulteriori settori;
 - deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
 - redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
 - redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci o settori qualora si dovessero rendere necessari;
 - attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.

Art. 19 – Il Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 22 – Anno sociale

1. L'esercizio sociale ha durata di un anno con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre successivo.

Art. 23 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 24 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
 - il libro Soci;
 - il libro verbale delle Assemblee;
 - il libro verbale del Consiglio Direttivo.
2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 25 – Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito in base alle norme dei Statuti Federali, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dai Regolamenti di Giustizia delle Federazioni Nazionali, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Art. 26 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di Legge, ad altre organizzazioni con finalità sportive.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso le Federazioni Sportive e i loro Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 27 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nei Statuti delle varie Federazioni Sportive a cui l'Associazione è affiliata.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale della Polisportiva Olimpia Mosciano Associazione Sportiva Dilettantistica del 26/11/2007 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Giulianova (TE) il 6 dicembre 2007 al numero 3449 serie 3.